



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

**Assicurazione collettiva a protezione dei
pagamenti «LEASE-SECURE» per clienti
di MultiLease AG**

Edizione 09.2024

Indice

L'essenziale in breve	3
-----------------------	---

Parte A Condizioni quadro della copertura assicurativa

A1	Estensione della copertura assicurativa	5
A2	Condizioni di ammissione per le persone assicurate	5
A3	Prestazione massima e durata della prestazione	5
A4	Termine di carenza e di attesa	5
A5	Inizio, durata e fine della copertura assicurativa	5
A6	Disdetta della copertura assicurativa	6
A7	Premi	6
A8	Modifica del premio o delle Condizioni Generali di Assicurazione	6
A9	Diritto applicabile e foro competente	6
A10	Sanzioni	6
A11	Principato del Liechtenstein	6

Parte B Prestazioni assicurate

B1	Estensione	7
B2	Disoccupazione	7
B3	Incapacità lavorativa	8

Parte C Comportamento in caso di prestazione

C1	Obblighi in sede di liquidazione della prestazione	9
C2	Sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di comportamento	9

Parte D Definizioni

D1	Malattia	10
D2	Infortunio	10
D3	Disoccupazione involontaria e disoccupazione imputabile alla persona assicurata	10
D4	Incapacità lavorativa totale	10
D5	Lavoratori indipendenti	10
D6	Medico	10
D7	Rata di leasing	10

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale della vostra assicurazione collettiva a protezione dei pagamenti. Le informazioni dettagliate a riguardo possono essere consultate nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), nella vostra dichiarazione di adesione e nel vostro certificato di assicurazione.

Chi è la compagnia di assicurazione?

La compagnia di assicurazione è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur (di seguito «AXA»). In caso di prestazione le persone aventi diritto vantano un diritto di credito diretto nei confronti di AXA.

Chi è l'azienda stipulante?

L'azienda stipulante è MultiLease AG, Flughofstrasse 37, 8152 Glattbrugg (di seguito indicata come «MultiLease AG»). Tra MultiLease AG e AXA è in essere a favore dei clienti di MultiLease AG un contratto di assicurazione collettiva a cui voi, in qualità di persone assicurate, potete aderire facoltativamente.

Chi sono le persone assicurate?

Sono considerate persone assicurate quelle che soddisfano le condizioni per l'ammissione ai sensi delle presenti CGA, che hanno dichiarato l'adesione al contratto collettivo e che hanno ricevuto il certificato d'assicurazione da MultiLease AG. Qui di seguito ci rivolgiamo anche direttamente alla persona assicurata con il «voi». Non possono essere assicurati gruppi di persone né persone giuridiche.

Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa è facoltativa ed è operante per le rate di leasing contro i rischi di una disoccupazione involontaria e di incapacità lavorativa totale a seguito di malattia o infortunio.

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

AXA si assume la rata di leasing di importo massimo di CHF 2000 al mese per la durata della disoccupazione o dell'incapacità lavorativa totale fino a un massimo di CHF 24 000 per caso di prestazione. Le prestazioni assicurative sono massimizzate e vengono versate mensilmente o una tantum esclusivamente a MultiLease AG e accreditate al conto del contratto della persona assicurata. Gli interessi di mora e gli arretrati di pagamento non vengono indennizzati. Si tratta di un'assicurazione di somme ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione.

Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

La persona assicurata è tenuta a informare tempestivamente MultiLease AG non appena viene a conoscenza di un caso di assicurazione che prevedibilmente comporterà il diritto alla corresponsione di prestazioni – ma al più tardi 5 giorni prima della scadenza del termine d'attesa ai sensi della disposizione A4.2.

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

La copertura assicurativa in caso di **disoccupazione** è tra l'altro esclusa:

- se è la persona assicurata a licenziarsi o se il licenziamento è a lei stessa imputabile;
- in caso di disoccupazione parziale o se la disoccupazione non

- viene indennizzata dall'assicurazione contro la disoccupazione;
- per lavoratori indipendenti, titolari o contitolari con funzioni dirigenziali.

La copertura assicurativa in caso di **incapacità lavorativa** è tra l'altro esclusa:

- se la persona assicurata è parzialmente inabile al lavoro;
- in caso di malattie o infortuni per cui si è sottoposta a un trattamento medico negli ultimi 24 mesi precedenti l'adesione o in caso di lesioni autoinflitte intenzionalmente;
- se l'incapacità lavorativa subentra al di fuori di un'attività lavorativa retribuita.

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio è indicato nella dichiarazione di adesione e vi viene addebitato direttamente da parte di MultiLease AG. È fatta riserva per variazioni di premio nel corso della durata dell'assicurazione.

Quali sono i vostri principali obblighi?

La persona assicurata è tenuta in particolare a:

- pagare puntualmente i premi e notificare tempestivamente a MultiLease AG il diritto alle prestazioni;
- informare immediatamente MultiLease AG di un aggravamento o di una diminuzione del rischio o di eventi che comportano la cessazione della copertura assicurativa;
- sottoporsi a cure mediche adeguate in caso di incapacità lavorativa.

Quando inizia e quando si estingue la copertura assicurativa?

L'inizio dell'assicurazione corrisponde all'inizio del contratto relativo al vostro leasing. Per quanto riguarda la copertura assicurativa in caso di disoccupazione involontaria sussiste un termine di carenza di 90 giorni. La copertura assicurativa è stipulata per la durata di 36 mesi. Se il contratto di leasing assicurato è stipulato per un periodo inferiore a 36 mesi, la copertura assicurativa è operante per la durata del contratto di leasing. Se la copertura assicurativa non viene disdetta da nessuna delle parti, si rinnova tacitamente di anno in anno, fino all'estinzione del contratto di leasing assicurato o fino al verificarsi di uno dei casi elencati alla disposizione A5.3.

Come si può esercitare il diritto di revoca?

Avete la possibilità di recedere dall'assicurazione entro 14 giorni dall'adesione al contratto di assicurazione collettiva. Questo termine è considerato come rispettato se comunicate a MultiLease AG la revoca per iscritto o in altra forma testuale (ad es. per e-mail) entro l'ultimo giorno del relativo periodo. La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

Come potete disdire l'assicurazione?

Potete disdire l'assicurazione al più presto 36 mesi dopo l'inizio dell'assicurazione nel rispetto di un termine di preavviso di 30 giorni per iscritto a mezzo posta (fa fede il timbro postale), in altra forma testuale (ad es. via e-mail) o elettronicamente presso MultiLease AG.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della domanda di adesione, la persona assicurata è vincolata per due settimane alla stessa. Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, la persona assicurata gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito del certificato di assicurazione. L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna. Le persone assicurate con domicilio nel Principato del Liechtenstein sono equiparate a quelle in Svizzera.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte D.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

AXA utilizza i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.axa.ch/protezione-dati

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro della copertura assicurativa

A1 Estensione della copertura assicurativa

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) regolano i dettagli della vostra copertura assicurativa. I diritti e i doveri della persona assicurata, dopo l'adesione al contratto collettivo, derivano anche dalla dichiarazione di adesione, dal certificato d'assicurazione e dalle leggi applicabili. I diritti delle persone assicurate derivanti dall'assicurazione si rivolgono esclusivamente nei confronti di AXA. In un caso di assicurazione non sussiste alcun diritto nei confronti di MultiLease AG. Tra MultiLease AG in qualità di stipulante e AXA è in essere un contratto di assicurazione collettiva a cui potete aderire.

A2 Condizioni di ammissione per le persone assicurate

La protezione assicurativa viene concessa alle persone di età compresa tra 18 e 59 anni che, al momento dell'adesione al contratto di assicurazione collettiva e per l'intera durata della copertura assicurativa:

- hanno stipulato un contratto di leasing con MultiLease AG;
- non sono in pensione e hanno il proprio domicilio principale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
- hanno un impiego fisso e retribuito in Svizzera sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato non disdetto e sono occupate almeno 25 ore alla settimana presso lo stesso datore di lavoro oppure esercitano un'attività lucrativa indipendente.

A3 Prestazione massima e durata della prestazione

A3.1 Prestazione massima

L'indennizzo per caso di prestazione di una persona assicurata corrisponde alla rata di leasing assicurata fino a un massimo di CHF 2000 al mese o di CHF 24 000 per caso di prestazione.

A3.2 Durata delle prestazioni

Le prestazioni assicurate vengono erogate per la durata della disoccupazione o dell'incapacità lavorativa totale per un massimo di 12 mesi ovvero cumulativamente per tutti i casi di prestazione di una persona assicurata per un massimo di 24 mesi. La durata delle prestazioni termina inoltre quando termina il credito di leasing assicurato, nonché il giorno del 65° compleanno della persona assicurata o del suo pensionamento ordinario o anticipato.

A4 Termine di carenza e di attesa

A4.1 Termine di carenza

La copertura assicurativa per la disoccupazione involontaria ha inizio dopo la scadenza del termine di carenza di 90 giorni. Per termine di carenza si intende il periodo dall'inizio dell'assicurazione in cui da quest'ultima non vengono erogate prestazioni.

A4.2 Termine d'attesa

Il termine d'attesa è di 60 giorni per caso di prestazione. Per termine d'attesa si intende il periodo dall'insorgenza di un caso di prestazione in cui non vengono erogate prestazioni. Il pagamento di prestazioni assicurative inizia alla scadenza del termine d'attesa. Il termine d'attesa non viene indennizzato. In caso di decesso non sussiste alcun termine d'attesa.

A5 Inizio, durata e fine della copertura assicurativa

A5.1 Inizio

La copertura assicurativa decorre dall'inizio del contratto di leasing, per quanto riguarda la disoccupazione involontaria dopo la scadenza del termine di carenza ai sensi della disposizione A4.1. Il giorno di inizio è indicato nel certificato d'assicurazione.

A5.2 Durata

La copertura assicurativa è stipulata per la durata di 36 mesi. Se il contratto di leasing assicurato è stipulato per un periodo inferiore a 36 mesi, la copertura assicurativa è operante per la durata del contratto di leasing. Se la copertura assicurativa non viene disdetta da nessuna delle parti, si rinnova tacitamente di anno in anno, fino all'estinzione del contratto di leasing assicurato o fino al verificarsi di uno dei casi elencati alla disposizione A5.3.

A5.3 Fine

La copertura assicurativa si estingue automaticamente nei seguenti casi senza necessità di una disdetta. Gli eventi seguenti devono essere notificati tempestivamente a MultiLease AG:

- il giorno del vostro pensionamento ordinario o anticipato, al più tardi il vostro 65° compleanno;
- l'ultimo giorno prima della riduzione del vostro orario di lavoro a meno di 25 ore settimanali o se non avete più un rapporto di lavoro retribuito e a tempo indeterminato in Svizzera. Queste disposizioni non si applicano se diventate disoccupati o svolgete un'attività lucrativa indipendente;

- il giorno in cui trasferite il vostro domicilio dalla Svizzera all'estero.

La copertura assicurativa si estingue inoltre:

- il giorno in cui la persona assicurata muore;
- se AXA ha indennizzato cumulativamente 24 mesi per tutti i casi di prestazione di una persona assicurata;
- in caso di premi arretrati, 14 giorni dopo l'invio della diffida;
- dopo la cessazione del contratto di assicurazione collettiva tra MultiLease AG e AXA, al più tardi dopo la scadenza della relativa durata residua successiva alla cessazione del contratto di assicurazione collettiva.

A6 Disdetta della copertura assicurativa

A6.1 Disdetta

Potete disdire la copertura assicurativa al più presto 36 mesi dopo l'inizio dell'assicurazione e in seguito annualmente per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail) presso MultiLease AG rispettando un termine di preavviso di 30 giorni. La disdetta della copertura assicurativa non pregiudica il contratto di leasing.

A6.2 Disdetta in caso di prestazione

Dopo un caso di prestazione per il quale AXA versa delle prestazioni, la copertura assicurativa può essere disdetta in uno dei seguenti modi:

- da parte della persona assicurata, al più tardi entro 14 giorni da quando è venuta a conoscenza dell'erogazione dell'ultima prestazione. La copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui MultiLease AG riceve la disdetta;
- da parte di AXA, al più tardi all'atto dell'erogazione dell'ultima prestazione di un caso di prestazione. La copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui la persona assicurata riceve la disdetta.

A7 Premi

A7.1 Importo e scadenza del premio

Dovete il vostro premio a MultiLease AG che lo esige unitamente alla rata del leasing. Il premio comprensivo della tassa federale di bollo è indicato nella dichiarazione di adesione. Il premio si calcola dall'effettiva rata del leasing al giorno del conteggio. La scadenza del premio si basa sulla scadenza della rata del leasing prevista dal contratto di leasing.

A7.2 Ritardo nel pagamento dei premi

Se il premio dovuto non viene pagato entro la data di scadenza, MultiLease AG ha il diritto di sollecitarvi per iscritto, sotto comminatoria delle conseguenze della mora a vostro carico a effettuare il pagamento entro 14 giorni calcolati dall'invio della diffida. Qualora nonostante la diffida il premio non venga pagato in tempo utile, la copertura assicurativa si estingue una volta scaduti i 14 giorni prescritti.

A8 Modifica del premio o delle Condizioni Generali di Assicurazione

A8.1 Comunicazione della modifica

AXA può effettuare in qualsiasi momento una modifica dei premi e/o delle CGA. MultiLease AG vi comunica per iscritto gli adeguamenti al più tardi 25 giorni prima della loro entrata in vigore. Con tale adeguamento divengono nulle tutte le domande di adesione non ancora accolte al momento della comunicazione.

A8.2 Diritto di disdetta

Se non siete d'accordo con la modifica, potete disdire la vostra copertura assicurativa con una comunicazione scritta o in altra forma testuale (ad es. e-mail) fino all'ultimo giorno prima dell'entrata in vigore dei nuovi premi e/o delle nuove CGA. Nel caso in cui MultiLease AG non riceva una disdetta, le modifiche si intendono accettate. Non sussiste alcun diritto di disdetta in caso di adeguamento della tassa federale di bollo.

A9 Diritto applicabile e foro competente

A9.1 Diritto applicabile

Per il presente contratto trova applicazione il diritto materiale svizzero. In caso di persone assicurate con domicilio nel Principato del Liechtenstein, trova applicazione il diritto materiale di tale Paese.

A9.2 Foro competente

In caso di controversie sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di persone assicurate con domicilio nel Principato del Liechtenstein, esclusivamente i tribunali ordinari di tale Paese.

A10 Sanzioni

AXA non concede alcuna copertura né risponde del pagamento di un sinistro e nemmeno concede un qualsivoglia altro vantaggio di cui nel presente documento, nella misura in cui la garanzia della copertura, il pagamento del danno o la concessione del vantaggio esporrebbe AXA a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi di qualsiasi risoluzione delle Nazioni Unite o qualsiasi legge o regolamento di carattere economico o commerciale di Unione Europea, Regno Unito, Stati Uniti d'America o della Svizzera.

A11 Principato del Liechtenstein

Se la persona assicurata ha il proprio domicilio nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nei documenti assicurativi si riferiscono per analogia alle corrispondenti disposizioni di legge del Liechtenstein. Le persone assicurate con domicilio nel Principato del Liechtenstein sono equiparate a quelle in Svizzera.

Parte B

Prestazioni assicurate

B1 Estensione

B1.1 AXA versa prestazioni per le conseguenze di una disoccupazione involontaria o di un'incapacità lavorativa totale a seguito di malattia o infortunio. La persona assicurata è indicata nella dichiarazione di adesione. Per ogni evento assicurato e persona assicurata possono essere richieste le stesse prestazioni soltanto una volta per ciascun contratto di leasing assicurato. Le prestazioni assicurative non possono essere costituite in pegno né cedute.

B1.2 AXA eroga la prestazione assicurata mensilmente o sotto forma di versamento unico corrispondente all'effettiva rata del leasing assicurata al momento in cui si è verificato il sinistro. I premi assicurativi, gli interessi di mora e gli arretrati di pagamento non vengono indennizzati. Se avete assicurato più leasing mediante il presente contratto di assicurazione collettiva, vi sarà versata la somma cumulata delle prestazioni assicurative; l'indennizzo massimo ammonta tuttavia cumulativamente a CHF 2000 al mese o complessivamente a CHF 24 000 per caso di prestazione.

B1.3 Se integrate o ampliate la copertura assicurativa, ad esempio con un ulteriore leasing, il termine di carenza per questa parte della vostra copertura assicurativa ricomincia da capo. Se durante un caso di prestazione in corso viene aggiunto un leasing o la somma assicurata dei leasing assicurati cambia, la prestazione assicurativa del caso di prestazione in corso resta invariata.

B1.4 Non è stata concordata alcuna partecipazione alle eccedenze a favore della persona assicurata. L'assicurazione non ha alcun valore di riscatto o di trasformazione.

B2 Disoccupazione

B2.1 AXA eroga la prestazione assicurata per il caso di disoccupazione involontaria (qui di seguito indicata anche come «disoccupazione»). La persona assicurata viene considerata in linea di principio involontariamente disoccupata se viene licenziata da un rapporto di lavoro retribuito e ha diritto alle indennità giornaliere previste dall'assicurazione svizzera contro la disoccupazione. La disoccupazione involontaria e quella imputabile a colpa della persona assicurata sono definite nella parte D.

B2.2 Dall'inizio della disoccupazione decorre il termine d'attesa. Alla scadenza di detto termine d'attesa, AXA eroga le proprie prestazioni **per l'intera durata della disoccupazione, ovvero fino al raggiungimento della durata massima delle prestazioni per ciascun caso di prestazione.**

B2.3 Se durante il periodo di disoccupazione realizzate un guadagno intermedio, AXA riduce la propria prestazione assicurativa per il relativo mese nello stesso rapporto in cui la cassa di disoccupazione ha ridotto il proprio contributo a causa del guadagno intermedio. La prestazione assicurativa si riduce secondo lo stesso principio se la cassa di disoccupazione ha disposto dei giorni di sospensione.

B2.4 Se allo scadere del termine d'attesa la disoccupazione si protrae per meno di un mese intero o se l'obbligo di prestazione termina nel corso di un mese, AXA versa per ogni giorno della disoccupazione 1/30 della prestazione assicurativa mensile totale.

B2.5 In caso di ulteriore disoccupazione valgono le seguenti disposizioni:

- Qualora abbiate ripreso interamente o in parte la vostra occupazione retribuita per meno di 6 mesi prima dell'insorgere della nuova disoccupazione, l'ulteriore periodo di disoccupazione verrà trattato quale prosecuzione del periodo precedente. AXA prosegue il proprio obbligo di prestazione senza termine d'attesa.
- Qualora abbiate ripreso interamente o in parte la vostra occupazione retribuita per 6 mesi o più prima dell'insorgere della nuova disoccupazione, l'ulteriore periodo di disoccupazione verrà trattato quale nuovo caso assicurato. Dalla constatazione della disoccupazione decorre il termine d'attesa.
- Cumulativamente per tutti i casi di prestazione di una persona assicurata vale una durata massima delle prestazioni di 24 mesi.

B2.6 Qualora la persona assicurata benefici già di prestazioni assicurative a causa di incapacità lavorativa e diventi inoltre disoccupata, AXA eroga solo le prestazioni per l'incapacità lavorativa. Dopo la fine dell'incapacità lavorativa, sarà possibile presentare una richiesta di prestazione assicurativa a causa della disoccupazione.

B2.7 Esclusioni

Le prestazioni di AXA sono escluse nei casi seguenti:

- se siete voi stessi a licenziarvi o se la vostra disoccupazione è a voi stessi imputabile;
- se siete solo parzialmente disoccupati;
- se la disoccupazione non viene indennizzata dall'assicurazione svizzera contro la disoccupazione (AD);
- se prima di stipulare l'assicurazione eravate a conoscenza di una futura disoccupazione, ovvero di un licenziamento;
- se il licenziamento avviene prima della fine del termine di carenza oppure se prima della fine del termine di carenza eravate a conoscenza del licenziamento;
- se il licenziamento avviene sulla base di una violazione dolosa di importanti obblighi del contratto di lavoro o per motivi importanti ai sensi dell'articolo 337 del CO;
- se la cessazione del rapporto di lavoro non richiede la ricerca di un nuovo impiego;
- se la persona assicurata è in sciopero o volontariamente disoccupata;

- se la disoccupazione subentra dopo la cessazione di un contratto di lavoro a tempo determinato o di un progetto di lavoro specifico;
- se venite licenziati nel corso di un periodo di prova, apprendimento o formazione;
- se il licenziamento avviene in un rapporto di lavoro in cui i datori di lavoro sono il o la coniuge, i genitori o i figli della persona assicurata, a meno che il motivo del licenziamento non sia la liquidazione dell'azienda o la cessazione dell'attività in relazione all'incapacità lavorativa o alla morte dell'imprenditore oppure del direttore;
- in presenza di una disoccupazione stagionale o di una disoccupazione che non porta alla cessazione del rapporto di lavoro, o di un periodo di sospensione che non porta alla disdetta del contratto di lavoro;
- nel caso di lavoratori indipendenti e i titolari, contitolari con funzioni dirigenziali di un'azienda e dipendenti-quadri con «posizione analoga a quella di datore di lavoro», che in virtù della loro funzione particolare in azienda non hanno diritto a prestazioni di disoccupazione, non sono assicurati e non usufruiscono di alcuna prestazione assicurativa.

B3 Incapacità lavorativa

B3.1 AXA eroga la prestazione assicurata in caso di incapacità lavorativa totale (qui di seguito indicata anche come «incapacità lavorativa»). Se la persona assicurata, secondo l'attestazione del medico, è temporaneamente inabile al lavoro al 100% come conseguenza di una malattia o di un infortunio, AXA paga la prestazione assicurata alla scadenza del termine d'attesa per la durata dell'incapacità lavorativa totale ovvero fino al raggiungimento della durata massima delle prestazioni. Il termine d'attesa per ciascun caso di prestazione dell'incapacità lavorativa decorre dal giorno in cui, secondo l'attestazione del medico, è iniziata l'incapacità lavorativa totale. Al verificarsi dell'evento assicurato, la persona assicurata deve svolgere un'attività lavorativa retribuita o indipendente in Svizzera.

B3.2 AXA non eroga alcuna prestazione in caso di incapacità lavorativa parziale. Questa sussiste ove non possiate più esercitare l'occupazione o l'attività abituale nell'estensione precedente, ma possiate esercitarla ancora limitatamente (a ore). Lo stesso vale se esercitate un'attività lavorativa a tempo parziale e siete parzialmente inabili al lavoro nella misura della vostra attività lavorativa. La durata delle prestazioni termina inoltre il giorno del 65° compleanno, del pensionamento ordinario o anticipato o con il decesso della persona assicurata.

B3.3 Se allo scadere del termine d'attesa l'incapacità lavorativa si protrae per meno di un mese intero o se l'obbligo di prestazione termina nel corso di un mese, AXA versa per ogni giorno dell'incapacità lavorativa totale 1/30 della prestazione assicurativa mensile totale.

B3.4 In caso di ulteriore incapacità lavorativa, o se durante un caso di prestazione in corso insorge una nuova incapacità lavorativa, a prescindere dal fatto che si tratti della stessa o di un'altra malattia ovvero infortunio valgono le seguenti disposizioni:

- Qualora abbiate ripreso interamente o in parte la vostra occupazione retribuita per meno di 6 mesi prima dell'insorgere della nuova incapacità lavorativa totale,

l'ulteriore periodo di incapacità lavorativa verrà trattato quale prosecuzione del periodo precedente. AXA prosegue il proprio obbligo di prestazione senza termine d'attesa – al più tardi fino al raggiungimento della durata massima dell'indennizzo di 12 mesi.

- Qualora abbiate ripreso interamente o in parte la vostra occupazione retribuita per 6 mesi o più prima dell'insorgere della nuova incapacità lavorativa totale, l'ulteriore periodo di incapacità lavorativa verrà trattato quale nuovo caso assicurato. Dalla constatazione dell'ulteriore incapacità lavorativa totale decorre un nuovo termine d'attesa.
- Cumulativamente per tutti i casi di prestazione di una persona assicurata vale una durata massima delle prestazioni di 24 mesi.

B3.5 Qualora la persona assicurata benefici già di prestazioni assicurative a causa di disoccupazione e diventi inoltre inabile al lavoro, AXA eroga solo le prestazioni per la disoccupazione. Dopo la fine della disoccupazione sarà possibile presentare una richiesta di prestazione assicurativa a causa dell'incapacità lavorativa.

B3.6 AXA non eroga alcuna prestazione se l'incapacità lavorativa subentra a seguito di:

- malattie o infortuni per cui la persona assicurata si è sottoposta a un trattamento medico negli ultimi 24 mesi precedenti l'adesione o in caso di lesioni autoinflitte intenzionalmente;
- atti intenzionali della persona assicurata o incapacità lavorativa causata intenzionalmente, comprese le conseguenze di una dipendenza dall'alcol grave o cronica o del consumo o dell'abuso di droghe o medicinali non prescritti a scopo medico;
- problemi e malattie di natura psichica di qualsiasi genere (compresi depressioni, esaurimento nervoso, sindrome della stanchezza cronica e fibromialgia), a meno che l'incapacità lavorativa totale non venga confermata da uno specialista psichiatrico;
- dolori alla schiena di qualsiasi genere, dolori alla cervicale, disturbi o infortuni di qualsiasi genere a carico della colonna vertebrale, ernie discali, colpo della strega e sciatica, a meno che l'incapacità lavorativa totale non sia motivata da referti oggettivabili dal punto di vista medico (ad es. tramite radiografie, tomografia a risonanza magnetica o tomografia computerizzata);
- un crimine o un delitto commesso dalla persona assicurata. Rientrano in questo novero anche gli incidenti conseguenti a consumo di alcol o droghe contestualmente alla guida di veicoli a motore, gli incidenti occorsi in caso di violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso nonché quelli verificatisi in caso di sorpasso azzardato;
- esplosioni, emissione di calore o radiazione di prodotti ionizzanti;
- colpa grave, pericoli straordinari o atti temerari ai sensi della LAINF;
- danni verificatisi durante un viaggio in un paese al di fuori della Svizzera in cui il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) suggerisce di non recarsi;
- danni verificatisi in seguito alla partecipazione attiva a guerre, guerre civili, disordini, insurrezioni, attacchi terroristici, sabotaggi o attentati;
- un'interruzione del lavoro in relazione a un congedo di maternità previsto dalla legge.

Parte C

Comportamento in caso di prestazione

C1 Obblighi in sede di liquidazione della prestazione

C1.1 Siete tenuti a informare tempestivamente MultiLease AG non appena venite a conoscenza di un caso di assicurazione che prevedibilmente comporterà il diritto alla corresponsione di prestazioni – ma al più tardi 5 giorni prima della scadenza del termine d'attesa.

C1.2 Qualora un caso di assicurazione comporti presumibilmente il diritto all'erogazione di prestazioni a causa di un'incapacità lavorativa totale, è necessario predisporre nel minor tempo possibile una cura medica adeguata, osservando poi le prescrizioni del medico. È altresì necessario astenersi da qualsiasi attività o intervento tale da provocare un peggioramento o un ritardo del processo di guarigione.

C1.3 AXA è autorizzata, al fine di esaminare il caso di assicurazione, a richiedere tutti i documenti giustificativi che ritiene necessari per la verifica del relativo diritto alla prestazione. La persona assicurata o le persone aventi diritto devono fornire assistenza in modo adeguato ad AXA ai fini delle attività di accertamento. Tutti i documenti da inoltrare devono essere redatti in una delle lingue nazionali svizzere. I costi connessi alla suddetta documentazione sono a carico della persona assicurata.

C1.3.1 In caso di **disoccupazione** involontaria, ad AXA devono essere inviati i seguenti documenti giustificativi:

- copia dell'ultimo contratto di lavoro e dell'ultimo conteggio del salario;
- copia della lettera di licenziamento;
- copia dell'iscrizione a una cassa di disoccupazione svizzera e della richiesta dell'indennità di disoccupazione;
- copie dei conteggi mensili relativi ai pagamenti delle prestazioni erogati dalla cassa di disoccupazione svizzera.

C1.3.2 In caso di **incapacità lavorativa** totale, ad AXA devono essere inviati i seguenti documenti giustificativi:

- certificato o referto medico con indicazioni in merito alla causa e alla natura della malattia ovvero della lesione corporea nonché in merito alla relativa prognosi e alla durata stimata dell'incapacità lavorativa;
- in caso di incidente: una copia del verbale di polizia (ove disponibile).

C1.4 **In caso prestazione dovete presentare ad AXA, senza attendere un'esplicita richiesta, continui giustificativi per la perdurante disoccupazione o incapacità la-**

vorativa, inclusi i conteggi mensili delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione o i certificati medici.

C1.5 AXA può inoltre reperire o richiedere a proprie spese ulteriori prove, nonché prescrivere ulteriori visite mediche che ritiene necessarie per decidere in merito al diritto. AXA può inoltre richiedere ad altri enti assicurativi coinvolti (assicuratore infortuni / cassa di disoccupazione, ecc.) altri documenti e attestazioni oppure reperire o richiedere a proprie spese ulteriori prove che ritiene necessarie per decidere in merito al diritto. A tale proposito, AXA ha il diritto di contattare direttamente i medici curanti o altri enti assicurativi coinvolti (assicuratore infortuni / cassa di disoccupazione, ecc.). La persona assicurata libera dal loro obbligo di riservatezza medici curanti, altri enti assicurativi coinvolti (assicuratore infortuni / cassa di disoccupazione, ecc.) nonché tutti gli altri collaboratori di istituzioni, assicurazioni e autorità, datori di lavoro ecc., indicati nei documenti presentati nel caso di prestazione o altrimenti coinvolti nelle cure mediche o incaricati del trattamento del caso di prestazione, ove ciò si renda necessario per la determinazione dell'obbligo di copertura (verifica delle condizioni per l'accettazione compresa) e dell'obbligo di prestazione. Dietro richiesta di AXA, la persona assicurata deve autorizzare i medici curanti, altre assicurazioni e istanze che possono occuparsi dello stesso caso di prestazione o sono in grado di fornire indicazioni funzionali alla liquidazione delle prestazioni a rilasciare informazioni nei confronti della stessa AXA.

C1.6 **Con la propria adesione al contratto di assicurazione collettiva, la persona assicurata esonera tutti i predefiniti depositari di informazioni dall'obbligo di riservatezza anche dopo il suo decesso, nella misura in cui ciò risulti necessario ai fini dell'accertamento dell'obbligo di prestazione.**

C2 Sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di comportamento

C2.1 Qualora la persona assicurata o le persone aventi diritto commettano una violazione colposa dei propri obblighi, AXA può ridurre l'indennizzo oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutare integralmente l'erogazione dello stesso, se tale violazione contribuisce al verificarsi del danno o incide sulla sua portata o sul suo accertamento.

Parte D

Definizioni

D1 Malattia

È considerato malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda una visita o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.

D2 Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

D3 Disoccupazione involontaria e disoccupazione imputabile alla persona assicurata

La disoccupazione viene considerata involontaria se non è imputabile alla persona assicurata. La disoccupazione viene invece considerata imputabile a colpa propria se la persona assicurata

- con il suo comportamento, in particolare per la violazione di obblighi previsti dal contratto di lavoro, ha dato motivo al datore di lavoro di sciogliere il rapporto di lavoro;
- ha sciolto di propria iniziativa il rapporto di lavoro;
- ha sciolto di propria iniziativa un rapporto di lavoro presumibilmente di lunga durata e ne ha iniziato un altro sapendo o avendo dovuto sapere che questo avrebbe avuto breve durata.

D4 Incapacità lavorativa totale

È considerata incapacità lavorativa totale l'inabilità totale derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, che impedisce di svolgere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale.

D5 Lavoratori indipendenti

Ai lavoratori che esercitano un'attività lucrativa indipendente quale attività principale sono equiparati i titolari o i contitolari con funzioni dirigenziali di un'azienda e i dipendenti-quadri con «posizione analoga a quella di datore di lavoro», che in virtù della loro funzione particolare in azienda non hanno diritto a prestazioni di disoccupazione.

D6 Medico

Per la definizione di medico si applicano le disposizioni della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Rapporti o attestati medici devono essere rilasciati in ogni caso da un medico in possesso della necessaria abilitazione nonché praticante in Svizzera.

D7 Rata di leasing

La rata del leasing è pari alla rata dovuta mensilmente a MultiLease AG nel quadro del contratto di leasing assicurato. Nel caso dei prodotti in bundling, la rata comprende anche la rata per l'assicurazione veicoli a motore e/o altre rate ad esempio per revisioni, lavori di manutenzione o cambio degli pneumatici.



AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

AXA.ch
myAXA.ch (portale clienti)